



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE DELLE INFRASTRUTTURE
PER LA NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Roma, **27 MAG. 2002**

Alle **Direzioni Marittime**
LORO SEDI

Capitanerie di Porto
LORO SEDI

e, p.c. **Autorità Portuali**
LORO SEDI

Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto
SEDE

Divisione **DEM2**
Prot. n. **DEM2A-1473**

Classifica **L.P.G.**

Allegati:

CAPITANERIA DI PORTO LIVORNO	
PROT.:	21688
	10 GIU. 2002
DATA:	
UFFICIO:	

Oggetto: Concessioni demaniali marittime per la costruzione e gestione di approdi turistici – Commissione interministeriale per la verifica ed il collaudo – Circolare n. 188 del 20. 2.1982.

CIRCOLARE N° 130
Serie I
Titolo: Demanio Marittimo

Si fa seguito alla circolare di pari oggetto n. 80 in data 5 febbraio 1999.

Con la circolare cui si fa seguito, la Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti aveva emanato istruzioni conformi alla interpretazione dell'ambito di applicazione del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, di cui allo scambio di corrispondenza intervenuto con l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione che si era espresso al riguardo con nota n. 7854/MM in data 29 maggio 1998.

Tale ultima nota, unitamente a quella della Direzione Generale che aveva rappresentato la problematica, è stata impugnata innanzi al TAR Lazio da parte di due componenti della Commissione in oggetto.

L'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati è stata respinta dall'adito TAR. Avverso tale decisione, i ricorrenti hanno proposto appello, in sede cautelare, al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 212/2000 in data 21 gennaio 2000 (allegata in copia) della sez. VI ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il gravame proposto.

Al fine di dare esecuzione all'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, secondo quanto indicato dall'Ufficio legislativo di questo Ministero con nota n. 3796/UL in data 6 dicembre u.s., si dispone la sospensione dell'efficacia della citata circolare "limitatamente alle opere previste da atti di concessione già approvati alla data di entrata in vigore del citato D.P.R. n. 509/97, con esclusione delle opere eseguibili in forza della proroga disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 10 dello stesso decreto". (comma 3)

quindi
le altre
art.

Ne consegue che in tali ipotesi non può operare la commissione di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. 509/97. (funz. obsoleto del n. 509/97)

Peraltro, dalla ricognizione effettuata è emerso che alcuni membri della commissione interministeriale in oggetto, cessati dalle funzioni, non sono stati sostituiti, per cui, allo stato attuale, la commissione di cui all'oggetto risulta materialmente impossibilitata a svolgere le funzioni che le furono attribuite, quantomeno fino a eventuali determinazioni del Signor Ministro ovvero fino alla definizione del contenzioso o a diverso provvedimento del giudice competente.

Distinta da commissione o
commissione di cui all'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 509/97, ma
non posso rinviare l'incarico
se Commissione - si determina
non potremmo essere collegati
alla "commissione".

Il Direttore
Dott. Massimo Provinciali

PROVINCIALI



Per copia conforme

Per copia conforme all'originale
T.V. (CP) Saverio Galasso